

Al Presidente della Commissione Giustizia  
della Camera dei Deputati  
On. Giulia Sarti

A seguito della nostra audizione in data 4/12/2018, in rappresentanza del CeSPEC (associazione che raccoglie circa duecento magistrati che si occupano della materia della crisi d'impresa e delle procedure esecutive), abbiamo ritenuto che possa essere utile per il lavoro della Commissione inviare una nota scritta contenente le modifiche allo schema di decreto legislativo sulla disciplina della crisi d'impresa che a nostro avviso sono necessarie per le ragioni succintamente illustrate in relazione a ciascuna proposta. **La presente nota sostituisce il primo contributo scritto depositato al momento dell'audizione.**

**Preliminarmente crediamo opportuno richiamare succintamente alcune considerazioni riguardanti dei temi d'importanza fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi della riforma, che abbiamo già svolto nel corso dell'audizione, e che non abbiamo tradotto in specifiche ipotesi di diversa formulazione del testo, auspicando che possano essere di stimolo per un'approfondita discussione nell'ambito della Commissione.**

#### QUESTIONE DELLA SPECIALIZZAZIONE DEI GIUDICI

E' essenziale per l'efficienza del sistema delle procedure concorsuali un altissimo livello di specializzazione da parte dei magistrati che se ne occupano nella funzione di giudici ma anche in quella di pubblici ministeri. Appare di tutta evidenza che solo magistrati dedicati in via esclusiva o quantomeno fortemente prevalente alla materia possa assicurare questo risultato. Tenuto conto inoltre che si tratta, in ragione della sua complessità e delicatezza, di materia collegiale, che la specializzazione deve necessariamente riguardare, affinché la collegialità sia effettiva, tutti i componenti dei collegi e che anche il sistema dei reclami richiede una specializzazione non circoscritta ad un solo magistrato, l'attuale disciplina della competenza territoriale non risulta compatibile con l'obiettivo dell'adeguata specializzazione dei magistrati.

Il legislatore con la legge delega ha compiuto la scelta della concentrazione delle competenze territoriali su un numero di tribunale ridotto rispetto a quelli esistenti. Questa scelta è attuativa di un principio stabilito dalla normativa europea.

**Nello schema di decreto legislativo si compie invece la scelta di tenere ferma l'attuale sistema delle competenze.**

**Si tratta a nostro avviso di una scelta errata, la cui criticità sotto il profilo della compatibilità con la legge delega ci pare evidente, che è stata effettuata per rispondere ad un problema reale che però può trovare altra soluzione, coerente con le finalità della riforma.**

Posto che il problema non è certamente quello della distanza fisica dall'ufficio giudiziario, posto che il deposito degli atti nelle cancellerie avviene con le modalità telematiche del PCT e che il sistema sta evolvendo rapidamente verso la riduzione al minimo dei momenti di accesso fisico alla sede giudiziaria (ad es l'assemblea dei creditori nel concordato preventivo è sostituita dalla votazione telematica, le vendite sono in modalità telematica ed anche la formazione dello stato passivo avviene già ora attraverso una serie d'interlocuzioni telematiche), la questione vera è quella della valorizzazione adeguata delle competenze professionali che si sono formate e che dovranno

continuare a formarsi nei circondari dei tribunali che perdono la competenza nella materia concorsuale a favore di uffici giudiziari limitrofi.

**Ebbene la soluzione ragionevole per rispondere alla legittima preoccupazione dei professionisti che operano in questi circondari non è quella del rinunciare alla specializzazione ma di enunciare nella norma di legge come criterio di scelta del professionista per la nomina a curatore o commissario quella dell'appartenenza all'ordine del circondario in cui ha la sede dell'impresa, salvo ragioni particolari che devono essere specificamente motivate ai fini della deroga.**

**Questa soluzione assicurerebbe un adeguato contemperamento tra due esigenze senza intaccare un architrave della riforma.**

Laddove non si ritenesse tecnicamente più possibile varare la modifica delle competenze territoriali nel breve lasso di tempo residuo per l'esercizio della delega e risultasse soprattutto opportuno un adeguato approfondimento tecnico sarebbe auspicabile che questa parte mancata della riforma venisse attuata, utilizzando lo strumento dei già previsti correttivi, nel lungo periodo di vacatio legis.

#### QUESTIONE DELLA SEGNALAZIONE DEGLI INDIZI DI CRISI DA PARTE DEI CREDITORI PUBBLICI QUALIFICATI

Risulta di tutta evidenza che il livello delle soglie ai fini dell'operatività del sistema delle segnalazioni individuato nello schema di decreto legislativo è del tutto incongruo rispetto alle finalità di emersione tempestiva della crisi d'impresa.

**Secondo la soluzione adottata l'Agenzia delle Entrate non potrebbe segnalare come situazione caratterizzata da sintomi di crisi una società che, con due o tre milioni di fatturato, risulti debitrice in forza di cartelle esattoriali già emesse ad esempio per un importo di €.800.000 euro, peraltro quattro volte superiore all'attuale soglia per l'esercizio dell'azione penale per reati tributari.**

**E' palese l'irragionevolezza della scelta così operata nel contesto di una legge la cui finalità enunciata è quella d'intercettare tempestivamente gli indizi sintomatici delle situazioni di crisi prima che diventino insolvenza conclamata.**

**Si tratta di una scelta che svuota sostanzialmente sul punto il principio di legge delega e come tale in contrasto con la legge delega.**

D'altro canto è paradossale questa scelta dal momento che l'Erario, il cui monte crediti insinuato nelle procedure concorsuali ammonta complessivamente a ca.150 miliardi di euro con recupero medio inferiore al 2% (come si evince dai dati comunicati ufficialmente alla Camera dei Deputati dall'Agenzia delle Entrate nel corso dei lavori della legge delega), è la principale vittima delle condotte di aggravamento del dissesto mediante posticipazione negli anni dell'apertura delle procedure concorsuali, peraltro con gravissimi effetti sistemici anche sul sistema della concorrenza delle imprese perché il procrastinarsi per anni di modalità di esercizio dell'impresa insolvente mediante la sistematica omissione del pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali consente politiche dei prezzi distruttive per le imprese operanti correttamente.

Riteniamo pertanto auspicabile un approfondito esame della questione al di là della suggestiva idea che una soluzione come quella adottata di sterilizzazione di fatto del sistema delle segnalazioni pubblici possa essere d'aiuto per il sistema delle imprese. E' vero che schema di decreto prevede che dopo tre anni le soglie possano essere riviste con decreto ministeriale ma è opportuno che fin

dall'inizio (che comunque sarà nella seconda metà del 2020) si parta con soglie, magari un po' rialzate, in un'ottica di maggiore gradualità dei cambiamenti di sistema, rispetto a quelle individuate nella bozza dello schema varato dalla Commissione Ministeriale, ma comunque riconducibili ad un **parametro di razionale coerenza con le finalità di emersione tempestiva della crisi.**

#### QUESTIONE DELLE IMPRESE AGRICOLE E DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE

L'obiettivo iniziale, quando venne avviato l'iter della riforma, era quello di pervenire ad un codice che contenesse l'intera disciplina del fenomeno della crisi d'impresa. Fin dal prime battute si è preferito separare il tema della riforma dell'amministrazione straordinaria con l'intento dichiarato di far procedere in parallelo due disegni di legge che comunque approdassero ad una riforma complessiva unitaria e coordinata. A posteriori l'esclusione della disciplina dell'amministrazione straordinaria dal disegno di legge delega sulla crisi d'impresa è risultata funzionale unicamente a portare il tema delle riforma dell'amministrazione straordinaria su un binario morto, non avendo avuto l'iter del relativo disegno di legge alcun concreto sviluppo.

Pur dentro questo contesto già fortemente amputato rispetto al disegno di un unico codice della crisi d'impresa la scelta compiuta nella legge delega fu quella di superare da un lato l'antistorica esclusione delle imprese agricole dal sistema delle procedure concorsuali e di ridurre l'ambito delle procedure concorsuali amministrative, che di per sé rappresentano un'eccezione rispetto alla tendenziale universalità delle procedure concorsuali giudiziarie negli altri ordinamenti, alle banche ed alle assicurazioni applicando alle cooperative la disciplina prevista per la generalità delle imprese. Ora nello schema di decreto legislativo si ritorna all'assetto attualmente vigente per le imprese agricole e vi è una forte pressione per un analogo *rivirement* per le imprese cooperative.

**A nostro avviso si pone un problema di violazione della legge delega perché tecnicamente non si tratta di una scelta di non esercizio della legge delega su un punto ma d'introduzione di una normativa in contrasto con quanto espressamente previsto dalla legge delega riguardo alla disciplina applicabile a determinate tipologie d'impresa.**

Nel merito riteniamo che si tratti (quanto alle cooperative si tratterebbe se si andasse effettivamente in questa direzione) di un passo indietro fortemente lesivo per gli interessi dei creditori e più in generale nella prospettiva di un migliore funzionamento del sistema.

Quanto alle imprese agricole è sufficiente osservare che si può trattare anche d'impresе d'importanti dimensioni con riferimento alle quali si sono anche verificati casi di dissesti di grandi dimensioni caratterizzati, quanto alla loro genesi, anche da gravi condotte depauperative dei patrimoni in danno dei creditori. Non vi è ragione per escludere tali imprese dalla disciplina concorsuale e dalla relativa disciplina penale, volta ad assicurare un'adeguata tutela penalistica della garanzia patrimoniale, queste imprese indipendentemente dalle dimensioni concretamente assunte. Sarebbe stato invece ragionevole introdurre per le imprese agricole una disciplina specifica delle soglie di accesso alle procedure concorsuali incentrata su parametri diversi rispetto a quelli delle normali imprese commerciali.

Quanto al prospettato ritorno delle imprese cooperative nell'ambito delle procedure di liquidazione coatta amministrativa (a parte i già accennati profili di legittimità) si può rilevare: mentre banche e assicurazioni svolgono attività d'impresa che per dimensioni, complessità e rapporto con i creditori presentano caratteristiche radicalmente diverse dalla generalità delle imprese lo stesso non accade per le cooperative la cui specificità, quando si tratta di vere cooperative (posto che il fenomeno delle false cooperative, utilizzate come schermo per attività di sostanziale intermediazione di

manodopera finalizzate ad una sistematica evasione contributiva e previdenziale in alcuni settori, come quello ad esempio della logistica, è divenuto di fatto prevalente con gravissima distorsione del mercato e gravissimi danni per Erario e Previdenza), attiene all'assetto proprietario e non all'attività ( trattandosi per lo più di normali appalti di appalti di costruzioni o servizi o di svolgimento di attività commerciali) e l'assetto proprietario non pare elemento che possa giustificare una procedura concorsuale differente; l'accesso dei creditori anche ai fini del controllo sull'operato del curatore o commissario è più agevole e il controllo è, per la sua vicinanza, più efficace se l'autorità di riferimento è rappresentato dal tribunale anziché dal competente ufficio ministeriale in Roma; il più stretto collegamento con l'autorità giudiziaria del curatore nominato nell'ambito della procedura di liquidazione giudiziale è più funzionale anche ai fini dell'approfondimento delle cause dei dissesti e all'effettiva emersione dei profili di responsabilità civile e penale quando sussistenti

Sperando di aver offerto un utile contributo porgiamo distinti saluti

Milano, 7-12-2018

Roberto Fontana

Giovanni Nardecchia

(Sost. Procuratore della Repubblica di Milano)

(Giudice del Tribunale di

Monza)

## **1) Art.25. Misure premiali**

Il sistema delle misure premiali prevede, oltre la non punibilità della condotta delittuosa quando il danno è di speciale tenuità, un'attenuante speciale con la riduzione della pena fino alla metà a condizione che l'attivo sia pari ad almeno un quinto del passivo.

E' opportuno escludere la misura premiale quando si è in presenza di un danno di rilevante gravità ai sensi dell'art.326 comma 1 per prevenire il concreto rischio che siano pianificate condotte distrattive o dissipative di grande entità, magari utilizzando anche prestanomi, a cui far seguire un "tempestivo" accesso all'OCRI o anche direttamente alla procedura concorsuale per beneficiare della misura premiale di enorme impatto sul piano sanzionatorio (tale ad esempio da poter rendere "accettabile" per il prestatore il concreto rischio penale nella forma di un patteggiamento). Il rischio è quanto mai accentuato tenuto conto che rispetto ad una prima versione della bozza varata dalla Commissione Ministeriale sono stati espunti dall'art.25 i parametri di tempestività incentrati sui debiti verso erario ed enti previdenziali e verso banche. Pertanto è possibile che, evitando esposizioni verso dipendenti e fornitori, si possano accumulare grandi esposizioni per debiti scaduti verso ad esempio l'Erario rimanendo dentro i parametri della tempestività ai sensi dell'art.25. Si pensi al caso della cd. "cartiera" che non ha dipendenti e fornitori essendo costituita unicamente per frodare il fisco. Senza adeguati accorgimenti vi è il rischio di depotenziare gravemente la risposta penalistica in questi casi, risposta che in concreto come noto è più affidata alla disciplina dei reati fallimentari (per il maggior rigore sanzionatorio e la sostanziale non prescrittibilità) rispetto alla disciplina dei reati tributari.

## **TESTO ATTUALE**

### **Art.25 Misure Premiali**

1. All'imprenditore che ha presentato all'OCRI istanza tempestiva a norma dell'articolo 24 e che ne ha seguito in buona fede le indicazioni, ovvero ha proposto tempestivamente ai sensi del medesimo articolo domanda di accesso a una delle procedure regolatrici della crisi o dell'insolvenza di cui al presente codice che non sia stata in seguito dichiarata inammissibile, sono riconosciuti i seguenti benefici, cumulabili tra loro: a) durante la procedura di composizione assistita della crisi e sino alla sua conclusione gli interessi che maturano sui debiti tributari dell'impresa sono ridotti alla misura legale; b) le sanzioni tributarie per le quali è prevista l'applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell'ufficio che le irroga sono ridotte alla misura minima se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 19, comma 1, o della domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza; c) le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari oggetto della procedura di composizione assistita della crisi sono ridotti della metà nella eventuale procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza successivamente aperta; d) la proroga del termine fissato dal giudice ai sensi dell'articolo 44 per il deposito della proposta di concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti è pari al doppio di quella che ordinariamente il giudice può concedere, se l'organismo di composizione della crisi non ha dato notizia di insolvenza al pubblico ministero ai sensi dell'articolo 22; e) la proposta di concordato preventivo in continuità aziendale concorrente con quella da lui presentata non è ammissibile se il professionista

incaricato attesta che la proposta del debitore assicura il soddisfacimento dei creditori chirografari in misura non inferiore al 20% dell'ammontare complessivo dei crediti.

2. La tempestiva presentazione dell'istanza all'organismo di composizione assistita della crisi d'impresa ovvero della domanda di accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza di cui al presente codice, quando a seguito delle stesse viene aperta, su iniziativa del debitore, una procedura di liquidazione giudiziale o di concordato preventivo ovvero viene omologato un accordo di ristrutturazione dei debiti, esclude, limitatamente alle condotte poste in essere prima dell'apertura della procedura, la punibilità dei reati di cui agli articoli 322, 323, 325, 328, 329, 330, 331, 333 e 341, comma 2, lettere a) e b), a condizione che il danno cagionato sia di speciale tenuità. La pena è ridotta fino alla metà quando, **fuori dai casi di speciale tenuità del danno**, alla data di apertura della procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza, **il valore dell'attivo inventariato** o offerto ai creditori supera il quinto dell'ammontare dei debiti.

## PROPOSTA DI MODIFICA

### Art.25

#### Misure Premiali

1. All'imprenditore che ha presentato all'OCRI istanza tempestiva a norma dell'articolo 24 e che ne ha seguito in buona fede le indicazioni, ovvero ha proposto tempestivamente ai sensi del medesimo articolo domanda di accesso a una delle procedure regolatrici della crisi o dell'insolvenza di cui al presente codice che non sia stata in seguito dichiarata inammissibile, sono riconosciuti i seguenti benefici, cumulabili tra loro: a) durante la procedura di composizione assistita della crisi e sino alla sua conclusione gli interessi che maturano sui debiti tributari dell'impresa sono ridotti alla misura legale; b) le sanzioni tributarie per le quali è prevista l'applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell'ufficio che le irroga sono ridotte alla misura minima se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 19, comma 1, o della domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza; c) le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari oggetto della procedura di composizione assistita della crisi sono ridotti della metà nella eventuale procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza successivamente aperta; d) la proroga del termine fissato dal giudice ai sensi dell'articolo 44 per il deposito della proposta di concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti è pari al doppio di quella che ordinariamente il giudice può concedere, se l'organismo di composizione della crisi non ha dato notizia di insolvenza al pubblico ministero ai sensi dell'articolo 22; e) la proposta di concordato preventivo in continuità aziendale concorrente con quella da lui presentata non è ammissibile se il professionista incaricato attesta che la proposta del debitore assicura il soddisfacimento dei creditori chirografari in misura non inferiore al 20% dell'ammontare complessivo dei crediti.

2. La tempestiva presentazione dell'istanza all'organismo di composizione assistita della crisi d'impresa ovvero della domanda di accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza di cui al presente codice, quando a seguito delle stesse viene aperta, su iniziativa del debitore, una procedura di liquidazione giudiziale o di concordato preventivo ovvero viene omologato un accordo di ristrutturazione dei debiti, esclude, limitatamente alle condotte poste in essere prima dell'apertura della procedura, la punibilità dei reati di cui agli articoli 322, 323, 325, 328, 329, 330, 331, 333 e 341, comma 2, lettere a) e b), a condizione che il danno cagionato sia di speciale tenuità. La pena è ridotta fino alla metà quando, **fuori dai casi in cui risulta un danno di speciale tenuità o un danno di rilevante gravità**, alla data di apertura della procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza, il

valore di realizzo dell'attivo inventariato o offerto ai creditori supera il quinto dell'ammontare dei debiti.

\*\*\*

## 2) Art.26 Giurisdizione italiana

Nello schema di decreto legislativo risultano due articoli (l'art.11, intitolato "Attribuzione della **Giurisdizione**", e collocato nel Titolo I° "Disposizioni generali", e l'art.26, intitolato "**Giurisdizione italiana**" e collocato nel Titolo III) che riguardano la giurisdizione.

**Si tratta di norme residuali in quanto si applicano nei casi in cui non trova applicazione il Regolamento UE 2015/848 sulle procedure di insolvenza .**

Il Regolamento UE 2015/848 si applica infatti quando il COMI si trova in uno Stato membro dell'Unione europea (quindi il COMI non è solo **criterio di giurisdizione** ma è anche **criterio di applicazione** del Regolamento). Pertanto le norme residuali del Codice della Crisi e dell'Insolvenza troveranno applicazione quando il COMI si trova in uno Stato non facente parte dell'Unione o in Danimarca (alla quale il regolamento non si applica) .

Per tutti i casi che non rientrano nella normativa europea l'art. 11 accoglie, come criterio di giurisdizione residuale, il COMI del quale da una definizione all'art. 2 corrispondente a quella del Regolamento UE. L'art.11 accoglie, sempre ai fini della disciplina dei casi che non cadono sotto il Regolamento UE, anche il criterio della **dipendenza**.

Nell'art.11 però manca la previsione della presunzione semplice, fino a prova contraria, della corrispondenza del COMI con la sede legale che è invece contenuta nel Regolamento UE e non si dà neppure la definizione di "dipendenza".

**Ciò posto, si ritiene anzitutto opportuno, alla luce del loro contenuto per evitare sostanziali duplicazioni, riunire le disposizioni di cui agli articoli n. 11 e 26 in un unico articolo sulla giurisdizione italiana.**

**Si ritiene inoltre necessario introdurre una definizione di "dipendenza", mutuandola dal Regolamento UE** (che da questa definizione: "*La dipendenza è qualsiasi luogo di operazioni in cui un debitore esercita o ha esercitato nel periodo di tre mesi anteriori alla richiesta di apertura della procedura principale di insolvenza, in maniera non transitoria, un'attività economica con mezzi umani e con beni. Gli effetti di tale procedura sono limitati ai beni del debitore che si trovano nel territorio dello Stato della dipendenza*") e specificare che si tratta di una procedura che ha **effetti solo territoriali**.

**Inoltre è opportuno introdurre, anche con riferimento ai trasferimenti verso paesi al di fuori dell'Unione Europea un sistema di presunzioni analogo a quelle previste dal Regolamento UE** ( per le società e persone giuridiche esso prevede: il COMI si presume sia nel luogo in cui si trova la sede legale; ma se si dimostra che il COMI si trova in un altro Stato dell'UE diverso da quello della sede, si può chiedere l'apertura della procedura principale in detto Stato membro; lo stesso vale se la sede è fuori dalla UE ma si prova che il COMI si trova in un uno Stato dell'UE; la presunzione della coincidenza del COMI con la sede legale si applica solo se la sede legale **non è stata spostata in un altro Stato membro entro il periodo di tre mesi**, che aumentano a sei mesi per le persone fisiche, precedenti la domanda di apertura, operando una presunzione, fino a prova contraria, della fittizietà dello spostamento).

**Quello del *forum shopping* è un gravissimo problema. Lo spostamento della sede in presenza già di una situazione d'insolvenza è utilizzato in Italia soprattutto nel caso di gravi condotte di bancarotta al fine di evitare, impedendo la dichiarazione di fallimento (e in futuro di apertura della liquidazione giudiziale), la responsabilità penale per i reati di bancarotta.**

Nell'ambito dell'UE a tutela dei creditori opera la regola della presunzione di fittizietà del trasferimento se effettuato nei tre mesi precedenti l'apertura della procedura. E' un tempo molto ristretto ma se il creditore monitora costantemente il registro delle imprese, sia pure con molta difficoltà e chiedendo al tribunale eventualmente l'abbreviazione dei termini può arrivare a presentare l'istanza in tempo utile per avvalersi di questa presunzione.

Questa presunzione non opera per i trasferimenti verso paesi fuori dalla UE non applicandosi ad essi il Regolamento UE . Pertanto o si introduce nel codice della crisi con riferimento a tali trasferimenti una presunzione analoga a quella prevista dal Regolamento UE (auspicabilmente un po' più lunga come ad esempio un anno) oppure si porrà a carico dei creditori ricorrenti l'onere della prova quasi diabolico di provare la fittizietà del trasferimento per superare la presunzione di coincidenza tra sede legale e COMI. In tal modo si verrebbe a costruire un regime di assoluto favore per i bancarottieri che intendono sottrarsi ad ogni responsabilità mediante il repentino trasferimento della sede fuori dalla UE (negli ultimi sono risultati ad esempio frequenti in questa prospettiva trasferimenti in paesi caraibici o del Centro America), tenuto conto che per vanificare ogni concreta possibilità di concreta iniziativa dei creditori si è ricorso anche all'accorgimento, come è emerso in vari indagini, di creare qualche apparenza di effettività del trasferimento mediante l'intestazione di contratti di locazione, di utenze telefoniche e la più o meno formale assunzione di qualche dipendente.

**A fronte di questi gravi fenomeni la soluzione più efficace sarebbe l'introduzione di un regime di presunzione assoluta di fittizietà del trasferimento nell'anno precedente la richiesta di apertura della procedura concorsuale analogo alla disciplina sulla competenza territoriale. Una disciplina simile a quella prevista dal Regolamento UE per i trasferimenti interni, anche se meno incisiva della presunzione assoluta, è quella della presunzione fino a prova contraria, ponendo a carico di chi eccepisce la carenza di giurisdizione l'onere di dimostrare l'effettività del trasferimento dell'impresa.**

L'art. 26, 3° comma , nel testo attuale prevede: "Il trasferimento della sede dell'impresa all'estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana, se è avvenuto dopo il deposito della domanda di accesso alla procedura".

E' di tutta evidenza alla luce delle precedenti considerazioni l'inadeguatezza della previsione.

**In conclusione adottandosi il COMI come criterio di giurisdizione per essere allineati con la disciplina europea si deve introdurre un analogo sistema di presunzioni per ostacolare il *forum shopping* o meglio la ricerca dell'impunità penale per i fatti di bancarotta mediante trasferimento della sede dell'impresa fuori dall'Europa quando l'impresa versa in stato d'insolvenza.**

## **TESTO ATTUALE**

### **Art. 11 Attribuzione della giurisdizione**

1. Fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea, la giurisdizione italiana sulla domanda di apertura di una procedura per la regolazione della crisi o dell'insolvenza disciplinata dalla presente legge sussiste quando il debitore ha in Italia il centro degli interessi principali o una dipendenza.

2. Avverso il provvedimento di apertura di una procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza è ammessa impugnazione per difetto di giurisdizione da chiunque vi abbia interesse. Si applica il procedimento di cui all'articolo 51. E' sempre ammesso il ricorso per cassazione.

3. La giurisdizione italiana di cui al comma 1 sussiste anche per le azioni che derivano direttamente dalla procedura.

## Art.26

### Giurisdizione italiana

1. L'imprenditore che ha all'estero la sede principale dell'impresa, può essere assoggettato ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza nella Repubblica italiana anche se è stata aperta analogamente all'estero.

2. Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione Europea.

3. Il trasferimento della sede non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana, se è avvenuto dopo il deposito della domanda di accesso alla procedura.

4. Il tribunale, quando apre una procedura di insolvenza transfrontaliera ai sensi del Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20/5/2015, dichiara se la procedura è principale, secondaria o territoriale

## Art. 26 (che assorbe l'art.11)

### “Giurisdizione internazionale”

1. Fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea, la giurisdizione italiana sulla domanda di apertura di una procedura sulla regolazione della crisi e dell'insolvenza disciplinata dalla presente legge sussiste quando il debitore ha in Italia il centro degli interessi principali o una dipendenza.

**2. La dipendenza è qualsiasi luogo di operazioni in cui un debitore esercita o ha esercitato nel periodo di dodici mesi anteriori alla richiesta di apertura della procedura principale di insolvenza, in maniera non transitoria, un'attività economica con mezzi umani e con beni. Gli effetti di tale procedura sono limitati ai beni del debitore che si trovano nel territorio dello Stato della dipendenza.**

**3. Per le persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attività di impresa, si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede legale. Tale presunzione si applica solo se la sede legale non è stata spostata in un altro Stato entro il periodo di dodici precedente la domanda di apertura della procedura di crisi o di insolvenza.**

**4. Per le persone fisiche che esercitano una attività imprenditoriale o professionale indipendente si presume, fino a prova contraria, che il centro degli interessi principali sia il luogo in cui si trova la sede principale dell'attività. Tale presunzione si applica solo se la sede non è stata spostata in un altro Stato entro il periodo di dodici precedente la domanda di apertura della procedura di crisi o di insolvenza.**

**5. Per le altre persone fisiche, si presume, fino a prova contraria, che il centro degli interessi principali sia il luogo in cui la persona fisica ha la residenza abituale. Tale**

**presunzione si applica solo se la residenza abituale non è stata spostata in un altro Stato entro il periodo di dodici mesi precedente la domanda di apertura della procedura.**

6. Il trasferimento della sede dell'impresa all'estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana, se è avvenuto dopo il deposito della domanda di accesso alla procedura.

7. Il tribunale, quando apre una procedura di insolvenza transfrontaliera ai sensi del Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, dichiara se la procedura è principale, secondaria o territoriale.

8. Avverso il provvedimento di apertura di una procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza è ammessa impugnazione per difetto di giurisdizione da chiunque vi abbia interesse. Si applica il procedimento di cui all'art. 51. È sempre ammesso il ricorso per cassazione.

9. La giurisdizione italiana di cui al presente articolo sussiste anche per le azioni che derivano direttamente dalla procedura.

\*\*\*\*

### **3) Art. 41. Procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale**

**Il procedimento unitario è improntato a particolare celerità**, riflettendo l'attuale articolo 15 legge fallimentare, in punto di convocazione, contraddittorio d'udienza e fissazione della stessa. Proprio a tal fine sarebbe opportuno **introdurre un termine entro il quale il debitore possa avanzare domanda di accesso al concordato preventivo o di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti**. La prescrizione al debitore di indicare in modo precoce il proprio intento di accedere ad una soluzione alternativa alla liquidazione non impone peraltro che tale accesso avvenga subito e con tutti i documenti propri di quelle procedure, parendo equilibrato però esigere una completezza informativa in sede di costituzione. Essa produce infatti la conseguenza di precludere, interinalmente, l'apertura della liquidazione giudiziale, dunque un beneficio apprezzabile, oltre agli effetti legali e alle eventuali misure protettivi assunte su domanda. Tale prescrizione appare altresì diretta ad evitare un utilizzo meramente dilatorio e quindi abusivo dello strumento concordatario, al solo fine di ritardare l'apertura della liquidazione giudiziale a danno dei creditori, rischio ancor più evidente a fronte della reintroduzione di un *automatic stay* pressoché automatico a semplice richiesta di parte. Né d'altra parte tale soluzione appare eccessivamente lesiva dei diritti di difesa del debitore posto che la garanzia del diritto di difesa non può implicare che sia illegittimo imporre all'esercizio di facoltà o poteri processuali limitazioni temporali (Cost.106/1073) . Nel caso di specie risulterebbero quindi correttamente temperate le esigenze di difesa del debitore anche considerando da una parte che l'anticipata emersione della crisi comporterà che la domanda di liquidazione giudiziale sia l'epilogo di un percorso preventivo disatteso dal debitore, dall'altra che la predisposizione di una domanda di concordato con riserva del successivo deposito del piano, della proposta e della documentazione non comporta un'assistenza tecnica particolarmente complessa. Medesime considerazioni valgono per l'eccezione di incompetenza, Stante le esigenze di celerità e di tutela di interessi generali sottesa alla procedura e stante la volontà del legislatore di svalutare il rilievo dell'incompetenza e di ridurre al minimo l'impatto dell'eventuale vizio (come evincibile dal disposto dei commi primo e secondo dell'art.29 del Codice, laddove fanno salvi gli effetti degli atti precedentemente compiuti).

## TESTO ATTUALE

### Art. 41

#### Procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale

1. Il tribunale con decreto convoca le parti non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso.
2. Tra la data della notifica e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.
3. I termini di cui ai commi 1 e 2 possono essere abbreviati dal presidente del tribunale o dal giudice relatore da lui delegato con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza. In tali casi, il presidente del tribunale o il giudice da lui delegato può disporre che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza siano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo, omissa ogni formalità non indispensabile alla conoscibilità degli stessi.
4. Il decreto fissa un termine fino a sette giorni prima dell'udienza per la presentazione di memorie o un termine ridotto nel caso di cui al primo periodo del comma 3. Il debitore nel costituirsi, deve depositare i documenti di cui all'articolo 39.
5. L'intervento dei terzi che hanno legittimazione a proporre la domanda e del pubblico ministero può avere luogo sino a che la causa non venga rimessa al collegio per la decisione.
6. Il tribunale può delegare al giudice relatore l'audizione delle parti. In tal caso, il giudice delegato provvede all'ammissione ed all'espletamento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio. Il giudice può disporre la raccolta di informazioni da banche dati pubbliche e da pubblici registri.

## PROPOSTA DI MODIFICA

### Art. 41

#### Procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale

1. Il tribunale con decreto convoca le parti non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso.
2. Tra la data della notifica e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.
3. I termini di cui ai commi 1 e 2 possono essere abbreviati dal presidente del tribunale o dal giudice relatore da lui delegato con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza. In tali casi, il presidente del tribunale o il giudice da lui delegato può disporre che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza siano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo, omissa ogni formalità non indispensabile alla conoscibilità degli stessi.
4. Il decreto fissa un termine fino a sette giorni prima dell'udienza per la presentazione di memorie o un termine ridotto nel caso di cui al primo periodo del comma 3. Il debitore nel costituirsi, deve depositare i documenti di cui all'articolo 39 e, **a pena di decadenza, proporre l'eccezione di incompetenza nonché l'eventuale domanda di accesso al concordato preventivo o di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.**
5. L'intervento dei terzi che hanno legittimazione a proporre la domanda e del pubblico ministero può avere luogo sino a che la causa non venga rimessa al collegio per la decisione.
6. Il tribunale può delegare al giudice relatore l'audizione delle parti. In tal caso, il giudice delegato provvede all'ammissione ed all'espletamento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio. Il giudice può disporre la raccolta di informazioni da banche dati pubbliche e da pubblici registri.

\*\*\*\*\*

#### **4) Art. 46. Effetti della domanda di accesso al concordato preventivo o al giudizio per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione**

**Quanto alla rubrica dell'articolo:** L'art.46, come si evince leggendo il testo dei cinque commi in cui si articola, disciplina gli effetti esclusivamente della domanda di accesso al concordato preventivo. Risulta quindi errato il riferimento in rubrica anche agli accordi di ristrutturazione.

**Quanto al testo dell'articolo:** Dopo il deposito della domanda di accesso e fino al decreto di apertura di cui all'articolo 47, il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale. In difetto di autorizzazione gli atti sono inefficaci e il tribunale dispone la revoca del decreto di cui all'articolo 44, comma 1.

**Non è chiara la ragione che ha determinato l'eliminazione della previsione oggi contenuta nell'art. 161 in forza della quale il debitore può compiere atti di ordinaria amministrazione? L'eliminazione crea soltanto incertezza ed appare in contrasto con la lettera m) dei principi generali della legge delega laddove il governo nell'esercizio della delega doveva "riformulare le disposizioni che hanno originato contrasti interpretativi, al fine di favorirne il superamento, in coerenza con i principi stabiliti dalla presente legge"; in quanto l'eliminazione del riferimento agli atti di ordinaria amministrazione non risolve ma crea un problema interpretativo, tanto più che all'art. 6 è previsto che sono prededucibili:**

d) i crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore, la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi.

**E' necessario coordinare le due norme perché è chiaro che vi possono essere atti di ordinaria amministrazione conservativi del patrimonio che in forza dell'art. 6 sono prededucibili e quindi il debitore può compiere senza autorizzazione.**

## **TESTO ATTUALE**

### **Art. 46**

#### **Effetti della domanda di accesso al concordato preventivo o al giudizio per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione**

1. Dopo il deposito della domanda di accesso e fino al decreto di apertura di cui all'articolo 47, il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale. In difetto di autorizzazione gli atti sono inefficaci e il tribunale dispone la revoca del decreto di cui all'articolo 44, comma 1.

## **PROPOSTA DI MODIFICA**

### **Art. 46**

#### **Effetti della domanda di accesso al concordato preventivo**

Dopo il deposito della domanda di accesso e fino al decreto di apertura di cui all'articolo 47, il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale. In difetto di autorizzazione gli atti sono inefficaci e il tribunale dispone la revoca del decreto di cui all'articolo 44, comma 1. **Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione.**

\*\*\*\*

## **5) Art.54. Misure protettive**

**E' stato eliminato senza alcuna ragione il riferimento al divieto di acquisire diritti di prelazione non concordati**, eliminazione che creerebbe sicuramente inutili dubbi interpretativi con violazione del già ricordato principio contenuto nell'art. 2 lettera m) della legge delega..

## **TESTO ATTUALE**

### **Art. 54**

#### **Misure cautelari e protettive**

1. Nel corso del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale o della procedura di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione, su istanza di parte, il tribunale può emettere i provvedimenti cautelari, inclusa la nomina di un custode dell'azienda o del patrimonio, che appaiano, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della sentenza che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale o che omologa il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione dei debiti.

2. Se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di cui all'articolo 40, dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano

## **PROPOSTA DI MODIFICA**

### **Art. 54**

#### **Misure cautelari e protettive**

1. Nel corso del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale o della procedura di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione, su istanza di parte, il tribunale può emettere i provvedimenti cautelari, inclusa la nomina di un custode dell'azienda o del patrimonio, che appaiano, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della sentenza che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale o che omologa il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione dei debiti.

2. Se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di cui all'articolo 40, dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio. **I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice.** Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.

\*\*\*\*

## **5) Art.68. Ristrutturazione dei debiti del consumatore**

All'art.68, 2° co., (in tema di contenuto della relazione dell'OCC) alla lett. c) , dopo l'attuale testo "la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione a corredo della domanda", sembra opportuno aggiungere la frase "**nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria**", esattamente come accade nell'analoga disposizione di cui all'art.76, 2° co., lett. d) relativa al concordato minore.

E' vero che qui non c'è il voto, tuttavia l'informazione sulla convenienza pare indispensabile per i creditori i quali devono decidere se promuovere la contestazione di cui all'art.70, 9° co. Conoscere l'opinione dell'OCC in argomento è fondamentale posto che i creditori possono contestare proprio la convenienza della proposta ed il giudice può omologare il piano solo "se ritiene che comunque il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria". Integrazione che appare ancor più che necessaria ove si consideri che la domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore può essere presentata anche in pendenza di procedimento per apertura della liquidazione, ai sensi dell'art. 271 del Codice.

## TESTO ATTUALE

### Art. 68

#### Presentazione della domanda e attività dell'OCC

1. La domanda deve essere presentata al giudice tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2. Non è necessaria l'assistenza di un difensore.
2. Alla domanda, deve essere allegata una relazione dell'OCC, che deve contenere:
  - a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
  - b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
  - c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
  - d) l'indicazione presunta dei costi della procedura.
3. L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata all'articolo 283, comma 2.
4. L'OCC, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.
5. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.

## PROPOSTA DI MODIFICA

### Art. 68

#### Presentazione della domanda e attività dell'OCC

1. La domanda deve essere presentata al giudice tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2. Non è necessaria l'assistenza di un difensore.
2. Alla domanda, deve essere allegata una relazione dell'OCC, che deve contenere:
  - a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
  - b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
  - c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda **“nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria”**;

d) l'indicazione presunta dei costi della procedura.

3. L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata all'articolo 283, comma 2.

4. L'OCC, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.

5. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.

\*\*\*\*

## **6) All'art.71. Esecuzione del piano.**

Poco convincente appare la previsione di esecuzione a cura del debitore, pur sotto la vigilanza dell'OCC, tra l'altro in aperta contraddizione con gli obblighi di rendiconto in capo a quest'ultimo. Obbligo di rendiconto che appare incongruo addossare all'OCC cui non è affidata alcuna attività gestoria (medesime ragioni che, ad esempio, escludono la sussistenza di tale obbligo in capo al commissario giudiziale nel concordato preventivo, perché "organo cui la legge fallimentare attribuisce funzioni composite di vigilanza, informazione, consulenza ed impulso finalizzate al controllo della regolarità del comportamento del debitore ed alla tutela dell'effettiva informazione dei creditori" Cass. 25330/2017). Si consideri che quasi sempre i beni del debitore sono già oggetto di pignoramento, e quindi l'omologa avrebbe l'effetto di rimettere nella disponibilità del debitore tali beni. Il che determinerebbe il rischio di un utilizzo abusivo dello strumento (si pensi, ad esempio, al pignoramento di un conto corrente le cui somme tornerebbero nella piena disponibilità del debitore anche se astrattamente destinate alla soddisfazione dei creditori. La disposizione è inoltre priva di una pur minima disciplina della modalità delle vendite, che trattandosi di procedura concorsuale dovrebbero essere svolte con modalità competitiva e in forma telematica, con il potere di purgazione delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli. Modalità competitiva e forma telematica che richiedono sicuramente il possesso di una professionalità specifica che non appare lecito richiedere al debitore consumatore. Occorrerebbe un richiamo ad una norma generale, quale **l'art.114, 4° comma**. Tale ultima disposizione appunto renderebbe applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di cessione dettate in materia di liquidazione giudiziale, oggetto di richiamo da parte della disciplina del concordato preventivo.

## **TESTO ATTUALE**

### **Art. 71**

#### **Esecuzione del piano**

1. L'OCC vigila sull'esatto adempimento del piano, risolve le eventuali difficoltà e le sottopone al giudice, se necessario. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato. Ogni sei mesi, l'OCC riferisce al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione.

2. Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice il rendiconto. Il giudice, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso e ne autorizza il pagamento.
3. Se non approva il rendiconto, il giudice indica gli atti necessari per l'esecuzione del piano ed un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice revoca l'omologazione, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 72.
4. Nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza dell'OCC e può, nei casi più gravi, escludere il diritto al compenso.

## PROPOSTA DI MODIFICA

### Art. 71

#### Esecuzione del piano

1. "L'OCC cura l'esatto adempimento del piano, risolve le eventuali difficoltà e le sottopone al giudice, se necessario. Il debitore è tenuto a *collaborare all'esecuzione del piano omologato...*"  
Ogni sei mesi, l'OCC riferisce al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione.

**"Si applica l'art.114, 4° comma"**

2. Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice il rendiconto. Il giudice, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso e ne autorizza il pagamento.
3. Se non approva il rendiconto, il giudice indica gli atti necessari per l'esecuzione del piano ed un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice revoca l'omologazione, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 72.
4. Nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza dell'OCC e può, nei casi più gravi, escludere il diritto al compenso.

\*\*\*\*

### 7) Art. 84. Finalità del concordato preventivo

Ancora oggi, per espressa previsione legislativa si può ed anzi si deve ancora affermare con certezza che il concordato, anche quello con continuità aziendale abbia quale finalità primaria il miglior **soddisfacimento dei creditori**. Il risanamento dell'impresa in crisi e/o il mantenimento dei posti di lavoro, possono quindi essere perseguite se e in quanto compatibili, ma mai contro l'interesse dei creditori stessi, a differenza di quanto è previsto per l'amministrazione straordinaria. La continuità aziendale, di per sé indifferente al soddisfacimento dei creditori, può e deve pertanto trovare spazio esclusivamente in tale declinazione funzionale. Il che è reso manifesto dalla lettura del punto g) dei principi generali della legge delega: "dare priorità di trattazione, fatti salvi i casi di abuso, alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando la continuità aziendale, anche tramite un diverso imprenditore, purché funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori e purché la valutazione di convenienza sia illustrata nel piano, riservando la liquidazione giudiziale ai casi nei quali non sia proposta un'idonea soluzione alternativa". Nella prospettiva della Riforma, la scommessa sulla continuità come valore in sé potrebbe al contrario comportare la retrocessione dell'interesse dei creditori, oggi stella polare del concordato preventivo, al rango di una delle molteplici finalità da bilanciare reciprocamente, e neppure in posizione di priorità. La norma manifesto del concordato preventivo dovrebbe meglio chiarire che come appare chiaro dall'evoluzione normativa della disciplina concorsuale e dall'impianto complessivo del Codice, obiettivo di ogni procedura concorsuale non è solo il soddisfacimento dei creditori ma il miglior soddisfacimento dei creditori (cfr. Cass. 9087/2018). Modifica che appare ancor più opportuna sol che si pensi che il riferimento alla miglior soddisfazione dei creditori è contenuto nell'art. 87 con riferimento al piano in continuità. Con la conseguenza che, per assurdo, questo requisito potrebbe

ritenersi non indispensabile nel concordato liquidatorio. Il terzo comma nel disciplinare il cd concordato misto pone una presunzione di prevalenza assoluta a favore della continuità nel caso in cui “i ricavi attesi dalla continuità per i primi due anni di attuazione del piano derivano da un’attività d’impresa alla quale sono addetti almeno la metà dei lavoratori in forza al momento del deposito del ricorso”. Appare necessario meglio coordinare la norma rispetto alla legge delega che era di chiara ed immediata interpretazione in relazione al criterio determinante per valutare se il concordato potesse o meno ritenersi in continuità aziendale **((2) che tale disciplina si applica anche alla proposta di concordato che preveda la continuità aziendale e nel contempo la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa, a condizione che possa ritenersi, a seguito di una valutazione in concreto del piano, che i creditori vengano soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale)**. In altre parole il parametro dei flussi di cassa derivanti dall’attività in cui siano occupati almeno la metà dei lavoratori dovrebbe al più aggiungersi alla regola dettata dalla legge delega e ripresa dal primo periodo del comma 3 ma non sostituirsi ad essa, come invece avviene con l’attuale formulazione, dove la presunzione assoluta di prevalenza (chiaramente espressa con l’avverbio sempre) fa sì che si consideri concordato con continuità quello in cui i ricavi attesi dalla continuità per i primi due anni di attuazione del piano derivano da un’attività d’impresa alla quale sono addetti almeno la metà dei lavoratori in forza al momento del deposito del ricorso anche se i creditori non sono soddisfatti in misura prevalente da tali ricavi. Sarebbe inoltre necessario chiarire che la regola si applica alla continuità diretta dato che altrimenti la norma sarebbe in contraddizione con quanto sancito al comma 2 con riferimento alla continuità indiretta.

## TESTO ATTUALE

### Art. 84

#### Finalità del concordato preventivo

1. Con il concordato preventivo il debitore realizza il soddisfacimento dei creditori mediante la continuità aziendale o la liquidazione del patrimonio.
2. La continuità può essere diretta, in capo all’imprenditore che ha presentato la domanda di concordato, ovvero indiretta, in caso sia prevista la gestione dell’azienda in esercizio o la ripresa dell’attività da parte di soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, affitto, stipulato anche anteriormente alla presentazione del ricorso, conferimento dell’azienda in una o più società, anche di nuova costituzione, o a qualunque altro titolo, ed è previsto dal contratto o dal titolo il mantenimento o la riassunzione di un numero di lavoratori pari ad almeno la metà della media di quelli in forza nei due esercizi antecedenti il deposito del ricorso, per i successivi due anni. In caso di continuità diretta il piano prevede che l’attività d’impresa è funzionale ad assicurare il ripristino dell’equilibrio economico finanziario nell’interesse prioritario dei creditori, oltre che dell’imprenditore e dei soci. In caso di continuità indiretta la disposizione di cui al periodo che precede, in quanto compatibile, si applica anche con riferimento all’attività aziendale proseguita dal soggetto diverso dal debitore.
3. Nel concordato in continuità aziendale i creditori vengono soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta, ivi compresa la cessione del magazzino. La prevalenza si considera sempre sussistente quando i ricavi attesi dalla continuità per i primi due anni di attuazione del piano derivano da un’attività d’impresa alla quale sono addetti almeno la metà dei lavoratori in forza al momento del deposito del ricorso. A ciascun creditore deve essere assicurata un’utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile. Tale utilità può anche essere rappresentata dalla prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa.

4. Nel concordato liquidatorio l'apporto di risorse esterne deve incrementare di almeno il dieci per cento il soddisfacimento dei creditori chirografari, che non può essere in ogni caso inferiore al venti per cento dell'ammontare complessivo del credito chirografario.

## **PROPOSTA DI MODIFICA**

### **Art. 84**

#### **Finalità del concordato preventivo**

1. Con il concordato preventivo il debitore realizza il **miglior** soddisfacimento dei creditori mediante la continuità aziendale o la liquidazione del patrimonio.
2. La continuità può essere diretta, in capo all'imprenditore che ha presentato la domanda di concordato, ovvero indiretta, in caso sia prevista la gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa dell'attività da parte di soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, affitto, stipulato anche anteriormente alla presentazione del ricorso, conferimento dell'azienda in una o più società, anche di nuova costituzione, o a qualunque altro titolo, ed è previsto dal contratto o dal titolo il mantenimento o la riassunzione di un numero di lavoratori pari ad almeno la metà della media di quelli in forza nei due esercizi antecedenti il deposito del ricorso, per i successivi due anni. In caso di continuità diretta il piano prevede che l'attività d'impresa è funzionale ad assicurare il ripristino dell'equilibrio economico finanziario nell'interesse prioritario dei creditori, oltre che dell'imprenditore e dei soci. In caso di continuità indiretta la disposizione di cui al periodo che precede, in quanto compatibile, si applica anche con riferimento all'attività aziendale proseguita dal soggetto diverso dal debitore.
3. Nel concordato in continuità aziendale i creditori vengono soddisfatti in misura prevalente dal ricavo prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta, ivi compresa la cessione del magazzino. **Nella continuità diretta ai fini della sussistenza della prevalenza è altresì necessario che** i ricavi attesi dalla continuità per i primi due anni di attuazione del piano derivino da un'attività d'impresa alla quale sono addetti almeno la metà dei lavoratori in forza al momento del deposito del ricorso. A ciascun creditore deve essere assicurata un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile. Tale utilità può anche essere rappresentata dalla prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa.
4. Nel concordato liquidatorio l'apporto di risorse esterne deve incrementare di almeno il dieci per cento il soddisfacimento dei creditori chirografari, che non può essere in ogni caso inferiore al venti per cento dell'ammontare complessivo del credito chirografario.

\*\*\*\*

### **8) Art.97. Contratti pendenti**

L'eliminazione del comma previsto nella bozza cd Rordorf in cui si chiariva che lo scioglimento non veniva meno in caso di revoca o mancata omologa del concordato rischia di creare un'inutile incertezza interpretativa, con violazione del già ricordato principio contenuto nell'art. 2 lettera m) della legge delega

## **TESTO ATTUALE**

### **Art.97**

#### **Contratti pendenti**

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, i contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti alla data del deposito della domanda di accesso al concordato preventivo, proseguono anche durante il concordato. Il debitore può chiedere, con autonoma istanza, l'autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento di uno o più contratti, se la prosecuzione non è coerente con le previsioni del piano né funzionale alla sua esecuzione. Il debitore, unitamente all'istanza, deposita la prova della sua avvenuta notifica alla controparte.
2. L'istanza di sospensione può essere depositata contestualmente o successivamente al deposito della domanda di accesso al concordato; la richiesta di scioglimento può essere depositata solo quando sono presentati anche il piano e la proposta.
3. Salvo quanto previsto al comma 4, con l'istanza il debitore propone anche una quantificazione dell'indennizzo dovuto alla controparte della quale si tiene conto nel piano per la determinazione del fabbisogno concordatario.
4. La controparte può opporsi alla richiesta del debitore depositando una memoria scritta entro sette giorni dall'avvenuta notificazione dell'istanza.
5. Decorso il termine di cui al comma 4, fino al deposito del decreto di apertura previsto dall'articolo 47, provvede sull'istanza, con decreto motivato e reclamabile, il tribunale. Dopo il decreto di apertura, provvede il giudice delegato.
6. La sospensione o lo scioglimento del contratto hanno effetto dalla data della notificazione del provvedimento autorizzativo all'altro contraente effettuata a cura del debitore.
7. La sospensione richiesta prima del deposito della proposta e del piano non può essere autorizzata per una durata eccedente il termine concesso dal tribunale ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a). Quando siano stati presentati proposta e piano, la sospensione può essere autorizzata anche per una durata ulteriore, che comunque non può essere superiore a trenta giorni dalla data del decreto di apertura, non ulteriormente prorogabile.
8. Lo scioglimento del contratto non si estende alla clausola compromissoria in esso contenuta.
9. Nel caso in cui sia autorizzata la sospensione o lo scioglimento, il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento.
10. In caso di mancato accordo sulla misura dell'indennizzo la sua determinazione è rimessa al giudice ordinariamente competente. Il giudice delegato provvede alla quantificazione del credito ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze ai sensi dell'articolo 109.
11. L'indennizzo è soddisfatto come credito chirografario anteriore al concordato, ferma restando la prededuzione del credito conseguente ad eventuali prestazioni eseguite legalmente e in conformità agli accordi o agli usi negoziali dopo la pubblicazione della domanda di accesso al concordato e prima della notificazione di cui al comma 6.
13. In caso di scioglimento del contratto di locazione finanziaria, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare al debitore l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato, dedotta una somma pari all'ammontare di eventuali canoni scaduti e non pagati fino alla data dello scioglimento, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto rispetto al credito residuo in linea capitale. La somma versata al debitore a norma del periodo precedente è acquisita alla procedura. Il concedente ha diritto di far valere verso il debitore un credito determinato nella differenza tra il credito vantato alla data del deposito della domanda e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene. Tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato. La vendita o l'allocazione sono effettuate secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 4 agosto 2017, n. 124.
13. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro subordinato, nonché ai contratti di cui agli articoli 173, comma 3, 176 e 185, comma 1.

## **PROPOSTA DI MODIFICA**

## Art.97 Contratti pendenti

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, i contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti alla data del deposito della domanda di accesso al concordato preventivo, proseguono anche durante il concordato. Il debitore può chiedere, con autonoma istanza, l'autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento di uno o più contratti, se la prosecuzione non è coerente con le previsioni del piano né funzionale alla sua esecuzione. Il debitore, unitamente all'istanza, deposita la prova della sua avvenuta notifica alla controparte.
2. L'istanza di sospensione può essere depositata contestualmente o successivamente al deposito della domanda di accesso al concordato; la richiesta di scioglimento può essere depositata solo quando sono presentati anche il piano e la proposta.
3. Salvo quanto previsto al comma 4, con l'istanza il debitore propone anche una quantificazione dell'indennizzo dovuto alla controparte della quale si tiene conto nel piano per la determinazione del fabbisogno concordatario.
4. La controparte può opporsi alla richiesta del debitore depositando una memoria scritta entro sette giorni dall'avvenuta notificazione dell'istanza.
5. Decorso il termine di cui al comma 4, fino al deposito del decreto di apertura previsto dall'articolo 47, provvede sull'istanza, con decreto motivato e reclamabile, il tribunale. Dopo il decreto di apertura, provvede il giudice delegato.
6. La sospensione o lo scioglimento del contratto hanno effetto dalla data della notificazione del provvedimento autorizzativo all'altro contraente effettuata a cura del debitore.
7. La sospensione richiesta prima del deposito della proposta e del piano non può essere autorizzata per una durata eccedente il termine concesso dal tribunale ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a). Quando siano stati presentati proposta e piano, la sospensione può essere autorizzata anche per una durata ulteriore, che comunque non può essere superiore a trenta giorni dalla data del decreto di apertura, non ulteriormente prorogabile.
- 8. Lo scioglimento non viene meno in caso di revoca, mancata approvazione ovvero mancata omologa del concordato.**
9. Lo scioglimento del contratto non si estende alla clausola compromissoria in esso contenuta.
10. Nel caso in cui sia autorizzata la sospensione o lo scioglimento, il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento.
11. In caso di mancato accordo sulla misura dell'indennizzo la sua determinazione è rimessa al giudice ordinariamente competente. Il giudice delegato provvede alla quantificazione del credito ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze ai sensi dell'articolo 109.
12. L'indennizzo è soddisfatto come credito chirografario anteriore al concordato, ferma restando la prededuzione del credito conseguente ad eventuali prestazioni eseguite legalmente e in conformità agli accordi o agli usi negoziali dopo la pubblicazione della domanda di accesso al concordato e prima della notificazione di cui al comma 6.
13. In caso di scioglimento del contratto di locazione finanziaria, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare al debitore l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato, dedotta una somma pari all'ammontare di eventuali canoni scaduti e non pagati fino alla data dello scioglimento, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto rispetto al credito residuo in linea capitale. La somma versata al debitore a norma del periodo precedente è acquisita alla procedura. Il concedente ha diritto di far valere verso il debitore un credito determinato nella differenza tra il credito vantato alla data del deposito della domanda e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene. Tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato. La vendita o l'allocazione sono effettuate secondo i criteri

e le modalità di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 4 agosto 2017, n. 14. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro subordinato, nonché ai contratti di cui agli articoli 173, comma 3, 176 e 185, comma 1.

\*\*\*\*

## **9) Prededuzione nel concordato preventivo**

E' necessario mantenere la clausola di salvaguardia dei creditori ipotecari e privilegiati speciali. Invero appare una delle questioni più delicate nella distribuzione delle somme il rapporto tra crediti prededucibili e crediti ipotecari e privilegiati speciali. **Una volta che si è scelta la strada del richiamo alle norme della liquidazione per il soddisfacimento dei crediti privilegiati speciali ed ipotecari deve conseguentemente disciplinarsi il rapporto tra tali crediti e quelli prededucibili.**

### **TESTO ATTUALE**

#### **Art. 98**

##### **Prededuzione nel concordato preventivo**

1. I crediti prededucibili sono soddisfatti durante la procedura alla scadenza prevista dalla legge o dal contratto.

### **PROPOSTA DI MODIFICA**

#### **Art. 98**

##### **Prededuzione nel concordato preventivo**

1. I crediti prededucibili sono soddisfatti durante la procedura alla scadenza prevista dalla legge o dal contratto, salvi i diritti dei creditori ipotecari, pignoratizi o con privilegio speciale.

\*\*\*\*

## **10) Articolo 116. Trasformazione fusione o scissione**

**La scelta del tutto condivisibile di concentrare nell'opposizione all'omologa tutte le possibili contestazioni di creditori e soci presuppone un'adeguata pubblicità della proposta e del piano che prevedano tali operazioni.** Pubblicità che sulla scorta di quanto, ad esempio, oggi previsto per il concordato fallimentare nell'art. 129 comma 2 e per il concordato preventivo nell'art. 180 potrebbe incentrarsi sulla pubblicazione nel registro delle imprese del decreto di fissazione dell'udienza in quanto, come recentemente ricordato dalla suprema corte in tema di concordato fallimentare, "è proprio attraverso l'annotazione presso l'ufficio del registro delle imprese che viene garantita una forma di pubblicità legale circa la pendenza del giudizio di omologazione e la possibilità per qualsiasi interessato di proporre opposizione" (Cass.29116/2017).

E' inoltre necessario specificare che anche il piano e non soltanto la proposta possono prevedere operazioni di trasformazione, fusione o scissione.

### **TESTO ATTUALE**

**Art. 116**  
**Trasformazione, fusione o scissione**

1. Se la proposta prevede il compimento, durante la procedura oppure dopo la sua omologazione, di operazioni di trasformazione, fusione o scissione della società debitrice, la validità di queste può essere contestata dai creditori solo con l'opposizione all'omologazione.
2. Gli effetti di tali operazioni, in caso di risoluzione o di annullamento del concordato, sono irreversibili, salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi ai sensi degli articoli 2500-bis, comma secondo, 2504-quater, comma secondo, e 2506-ter, comma quinto, del codice civile.
3. Trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo X del titolo V del libro V del codice civile.

## **PROPOSTA DI MODIFICA**

**Art. 116**  
**Trasformazione, fusione o scissione**

1. Se la **proposta e il piano prevedono** il compimento, durante la procedura oppure dopo la sua omologazione, di operazioni di trasformazione, fusione o scissione della società debitrice, la validità di queste può essere contestata dai creditori solo con l'opposizione all'omologazione.
2. Gli effetti di tali operazioni, in caso di risoluzione o di annullamento del concordato, sono irreversibili, salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi ai sensi degli articoli 2500-bis, comma secondo, 2504-quater, comma secondo, e 2506-ter, comma quinto, del codice civile.
3. Trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo X del titolo V del libro V del codice civile.
4. **In tal caso il tribunale, nel provvedimento di fissazione d'udienza di cui all'art. 48 c. 1, dispone che la proposta ed il piano siano pubblicati nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società interessate dalle operazioni di trasformazione, fusione o scissione. Tra la pubblicazione e l'udienza fissata per l'omologa ai sensi dell'art. 48 c. 1 devono intercorrere almeno trenta giorni**

\*\*\*\*\*

### **11) Art.129. Esercizio delle attribuzioni del curatore**

All'art. 129 sono indicate le attribuzioni che il curatore non può delegare ( adempimenti di cui agli articoli 198, 200, 203, 205 e 213). **E' assolutamente opportuno aggiungere anche il riparto e il rendiconto.**

## **TESTO ATTUALE**

**Art. 129**  
**Esercizio delle attribuzioni del curatore**

1. Il curatore esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio e può delegare ad altri specifiche operazioni, previa autorizzazione del comitato dei creditori, con esclusione degli adempimenti di cui agli

articoli 198, 200, 203, 205 e 213. L'onere per il compenso del delegato, liquidato dal giudice, è detratto dal compenso del curatore.

2. Il curatore può essere autorizzato dal comitato dei creditori a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso il debitore e gli amministratori della società o dell'ente in liquidazione giudiziale, sotto la sua responsabilità. Del compenso riconosciuto a tali soggetti si tiene conto ai fini della liquidazione del compenso del curatore.

## **PROPOSTA DI MODIFICA**

### **Art. 129**

#### **Esercizio delle attribuzioni del curatore**

1. Il curatore esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio e può delegare ad altri specifiche operazioni, previa autorizzazione del comitato dei creditori, con esclusione degli adempimenti di cui agli articoli 198, 200, 203, 205, 213, **220 e 231**. L'onere per il compenso del delegato, liquidato dal giudice, è detratto dal compenso del curatore.

2. Il curatore può essere autorizzato dal comitato dei creditori a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso il debitore e gli amministratori della società o dell'ente in liquidazione giudiziale, sotto la sua responsabilità. Del compenso riconosciuto a tali soggetti si tiene conto ai fini della liquidazione del compenso del curatore.

\*\*\*\*

## **12) art.222. Disciplina dei crediti prededucibili**

Nel secondo comma dell'art.222 è contenuto un evidente **errore compiuto dal legislatore della novella del 2007** quando ha eliminato il riferimento alla proporzionalità delle masse inserendo il richiamo alle cause di prelazione, che è una ripetizione di quanto già contenuto nell'ultimo comma della norma. In sostanza oggi si dice due volte la stessa cosa (che se l'attivo è insufficiente valgono le cause di prelazione) ma **non si specifica come tali crediti vanno pagati in rapporto alle singole masse**. Errore che va corretto.

## **TESTO ATTUALE**

### **Art. 222**

#### **Disciplina dei crediti prededucibili**

1. I crediti prededucibili devono essere accertati con le modalità di cui al capo III del presente titolo, con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante l'esercizio dell'impresa del debitore, e di quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati ai sensi dell'articolo 123; in questo ultimo caso, se contestati, devono essere accertati con il procedimento di cui all'articolo 124.

2. I crediti prededucibili vanno soddisfatti per il capitale, gli interessi e le spese con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tenuto conto delle rispettive cause di prelazione, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti. Il corso degli interessi cessa al momento del pagamento.

3. I crediti prededucibili sorti nel corso della procedura di liquidazione giudiziale che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti al di fuori del procedimento di riparto se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti. Il pagamento deve essere autorizzato dal comitato dei creditori ovvero dal giudice delegato.

4. Se l'attivo è insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge.

## PROPOSTA DI MODIFICA

### Art. 222

#### Disciplina dei crediti prededucibili

1. I crediti prededucibili devono essere accertati con le modalità di cui al capo III del presente titolo, con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante l'esercizio dell'impresa del debitore, e di quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati ai sensi dell'articolo 123; in questo ultimo caso, se contestati, devono essere accertati con il procedimento di cui all'articolo 124.

2. I crediti prededucibili vanno soddisfatti per il capitale, gli interessi e le spese con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, **secondo un criterio proporzionale**, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti. Il corso degli interessi cessa al momento del pagamento.

3. I crediti prededucibili sorti nel corso della procedura di liquidazione giudiziale che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti al di fuori del procedimento di riparto se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti. Il pagamento deve essere autorizzato dal comitato dei creditori ovvero dal giudice delegato.

4. Se l'attivo è insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge.

\*\*\*\*

### 13) art.275. Liquidazione controllata

All'art.275 si ravvisano una serie di problematiche : a) non si prevede nulla in ordine alla **formazione del programma di liquidazione**; quantomeno occorre la sua approvazione da parte del giudice delegato, mancando qui il comitato dei creditori e nulla appunto disponendosi circa il contenuto; b) al 5° co. si prevede che il piano di riparto sia approvato "senza indugio" dal giudice; a parte la superfluità della precisazione, essa potrebbe far pensare agli interpreti che il giudice debba autorizzare senza operare alcun controllo, mentre ovviamente la verifica quantomeno dell'osservanza delle cause legittime di prelazione è dovuta; c) nulla si prevede per le **modalità di cessione dei beni**, mentre a maggior ragione qui si presentano le questioni già illustrate per le altre procedure; d) qui giustamente si prevede il **potere di purgazione**, ma inspiegabilmente solo in sede di decreto di chiusura (che in teoria potrebbe anche avvenire anni dopo l'atto di alienazione con il risultato di mantenere ferme tali iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli sul bene anche dopo l'aggiudicazione ed il pagamento del prezzo e quindi scoraggiare sicuramente la platea dei possibili acquirenti).

## TESTO ATTUALE

### Art. 275

1. Il programma di liquidazione è eseguito dal liquidatore, che ogni sei mesi ne riferisce al giudice delegato. Il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso.
2. Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione.
3. Terminata l'esecuzione, il liquidatore presenta al giudice il rendiconto. Il giudice verifica la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione e, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso del liquidatore.
4. Il giudice, se non approva il rendiconto, indica gli atti necessari al completamento della liquidazione ovvero le opportune rettifiche ed integrazioni del rendiconto, nonché un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice provvede alla sostituzione del liquidatore e nella liquidazione del compenso tiene conto della diligenza prestata, con possibilità di escludere in tutto o in parte il compenso stesso.
5. Il liquidatore provvede alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, con termine non superiore a giorni quindici per osservazioni. In assenza di contestazioni, comunica il progetto di riparto al giudice che senza indugio ne autorizza l'esecuzione.
6. Se sorgono contestazioni sul progetto di riparto, il liquidatore verifica la possibilità di componimento e vi apporta le modifiche che ritiene opportune. Altrimenti rimette gli atti al giudice delegato, il quale provvede con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124.

## PROPOSTA DI MODIFICA

### Art. 275

1. Il programma di liquidazione **è approvato dal giudice delegato ed** è eseguito dal liquidatore. **Ogni sei mesi il liquidatore riferisce al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione.** Il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso.
2. Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione.  
**“Si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili. Il giudice ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo”**
3. Terminata l'esecuzione, il liquidatore presenta al giudice il rendiconto. Il giudice verifica la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione e, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso del liquidatore.
4. Il giudice, se non approva il rendiconto, indica gli atti necessari al completamento della liquidazione ovvero le opportune rettifiche ed integrazioni del rendiconto, nonché un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice provvede alla sostituzione del liquidatore e nella liquidazione del compenso tiene conto della diligenza prestata, con possibilità di escludere in tutto o in parte il compenso stesso.
5. Il liquidatore provvede alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, con termine non superiore a giorni quindici per osservazioni. In assenza di contestazioni, comunica il progetto di riparto al giudice che ~~senza indugio~~ ne autorizza l'esecuzione.

6. Se sorgono contestazioni sul progetto di riparto, il liquidatore verifica la possibilità di componimento e vi apporta le modifiche che ritiene opportune. Altrimenti rimette gli atti al giudice delegato, il quale provvede con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124.

#### **Conseguentemente l'art. 276, che recita**

1. La procedura si chiude con decreto.
2. Con decreto di chiusura, il giudice, su istanza del liquidatore, autorizza il pagamento del compenso liquidato ai sensi dell'articolo 275, comma 3, lo svincolo delle somme eventualmente accantonate e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo

#### **Potrebbe essere così modificato**

1. La procedura si chiude con decreto.
2. Con decreto di chiusura, il giudice, su istanza del liquidatore, autorizza il pagamento del compenso liquidato ai sensi dell'articolo 275, comma 3, lo svincolo delle somme eventualmente accantonate **e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo**

\*\*\*\*

#### **14) Art.324 Esenzione dai reati di bancarotta.**

L'art.324 prevede l'esenzione dai reati di bancarotta semplice e di bancarotta preferenziale con riferimento a pagamenti ed operazioni compiute in esecuzione di concordati e accordi di ristrutturazione ed ai pagamenti di crediti pregressi autorizzati dal giudice a seguito della domanda di concordato ai sensi dell'art.100 quando è prevista la continuità aziendale. **Risulta irragionevole il mancato richiamo dell'art.99 che riguarda i finanziamenti autorizzati dal tribunale quando è prevista la continuità aziendale prima dell'intervenuta omologazione del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione. Occorre quindi, per identità di ratio, integrare l'art.324.**

#### **TESTO ATTUALE**

##### **Art. 324**

##### **Esenzioni dai reati di bancarotta**

1. Le disposizioni di cui agli articoli 322, comma 3 e 323 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiute in esecuzione di un concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o degli accordi in esecuzione del piano attestato ovvero del concordato minore omologato ai sensi dell'articolo 80, nonché ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma dell'articolo 100 e dell'articolo 101.

#### **PROPOSTA DI MODIFICA**

##### **Art. 324**

##### **Esenzioni dai reati di bancarotta**

1. Le disposizioni di cui agli articoli 322, comma 3 e 323 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiute in esecuzione di un concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o degli accordi in esecuzione del piano attestato ovvero del concordato minore omologato ai sensi dell'articolo 80, nonché ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma **dell'articolo 99**, dell'articolo 100 e dell'articolo 101.

## **15) art.341. Disposizioni penali applicabili nel caso di (...) accordi di ristrutturazione dei debiti (...)**

L'art.341 al comma 3 prevede che nel caso di accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa ai sensi dell'art.61 e di convenzione di moratoria ai sensi dell'art.62 si applichino le disposizioni penali stabilite nel comma 2 con riferimento alla procedura di concordato preventivo (ossia essenzialmente i reati di bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice).

La ratio dell'estensione come noto è individuabile nel fatto che negli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa e nelle convenzioni di moratoria, diversamente rispetto ai normali accordi di ristrutturazione e analogamente a quanto si verifica invece nelle procedure di concordato preventivo, una parte dei creditori subisce la falcidia o comunque la modifica dei tempi di soddisfacimento del credito contro la propria volontà per l'effetto del consenso espresso da altri creditori.

Questa omogeneità sostanziale sotto il profilo degli effetti con riferimento ad una parte dei creditori non aderenti ha indotto il legislatore, già nel 2015, ad equiparare sul piano penale questa tipologia di accordi al concordato preventivo.

Ora all'art.48 comma 5 è stata introdotta (ed è una delle principali novità del testo dello schema di D.lgs rispetto a quello elaborato dalla Commissione Rordorf) la previsione che l'accordo di ristrutturazione che preveda la falcidia del credito erariale può essere omologato anche contro la volontà dell'amministrazione finanziaria.

Risulta di tutta evidenza che si è in presenza di una fattispecie analoga a quella degli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa.

Ma oltre che ragioni di armonia del sistema **l'estensione della disciplina penale del concordato preventivo (e degli accordi ad efficacia estesa) a questo caso è assolutamente necessaria perché sarebbe altrimenti prevedibile la strumentalizzazione dell'istituto dell'accordo di ristrutturazione per evitare le gravi conseguenze dell'applicazione della disciplina dei reati di bancarotta nei casi di dissesto dell'impresa generato attraverso gravi condotte di frode fiscale o comunque sistematiche omissioni di pagamento delle imposte.**

Oggi gli amministratori di una società che ad es. svolge funzione di "cartiera" oppure accumula debiti fiscali per milioni di euro omettendo sistematicamente il pagamento delle imposte nel corso degli esercizi rispondono, in caso di fallimento o di concordato preventivo, normalmente oltre che dei reati fiscali dei reati di bancarotta fraudolenta (in particolare del delitto di cagionamento del dissesto per effetto di operazioni dolose di cui all'art.223 c.2 n.2 nonché, soprattutto nel caso di distrazione dell'iva non versata, del reato di bancarotta per distrazione) per i quali è prevista la severa pena dai tre ai dieci anni di reclusione aumentabile fino alla metà in caso di danno di rilevante entità.

Con la nuova disciplina di cui all'art.48 comma 5 nel caso ad esempio di società con debiti fiscali per milioni di euro e senza alcun attivo o con attivo irrisorio il giudice dovrà omologare, nonostante la mancata adesione dell'Agenzia delle Entrate, un accordo di ristrutturazione che preveda il soddisfacimento dei debiti fiscali nella misura per ipotesi del 1% perché migliore di quella prevedibile in caso di liquidazione giudiziale. Risulta evidente che se non si estende a questa ipotesi di accordi di ristrutturazione la disciplina penale del concordato preventivo (che a sua volta rinvia a quella della liquidazione giudiziale) lo strumento dell'accordo di ristrutturazione sarà utilizzato, con un costo economico per chi lo propone quanto più modesto quanto più grave è il dissesto (posto che è sufficiente far avere all'Agenzia delle Entrate qualcosa in più di quanto avrebbe in caso di liquidazione giudiziale), per evitare le conseguenze penali.

**L'alternativa per evitare tutto questo, se non si estende la norma penale, potrebbe essere una riscrittura del comma 5 che lo limiti a casi in cui i crediti dell'Agenzia dell'Entrata non superino una determinata soglia, ad esempio il 10% dell'ammontare complessivo dei debiti dell'impresa**

## **TESTO ATTUALE**

### **Art. 341**

#### **Concordato preventivo e accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria**

1.E' punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore, che, al solo scopo di ottenere l'apertura della procedura di concordato preventivo o di ottenere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione o il consenso alla sottoscrizione della convenzione di moratoria, si sia attribuito attività inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti.

2.Nel caso di concordato preventivo si applicano:

- a) le disposizioni degli articoli 329 e 330 agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società;
- b) la disposizione dell'articolo 333 agli institori dell'imprenditore;
- c) le disposizioni degli articoli 334 e 335 al commissario del concordato preventivo;
- d) le disposizioni degli articoli 338 e 339 ai creditori.

3.Nel caso di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa o di convenzione di moratoria, si applicano le disposizioni previste al comma 2, lettere a), b) e d).

## **PROPOSTA DI MODIFICA**

### **Art. 341**

#### **Concordato preventivo e accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria**

1.E' punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore, che, al solo scopo di ottenere l'apertura della procedura di concordato preventivo o di ottenere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione o il consenso alla sottoscrizione della convenzione di moratoria, si sia attribuito attività inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti.

2.Nel caso di concordato preventivo si applicano:

- a) le disposizioni degli articoli 329 e 330 agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società;
- b) la disposizione dell'articolo 333 agli institori dell'imprenditore;
- c) le disposizioni degli articoli 334 e 335 al commissario del concordato preventivo;
- d) le disposizioni degli articoli 338 e 339 ai creditori.

3. Nel caso di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa o di convenzione di moratoria **nonché nel caso di omologa dell'accordo di ristrutturazione in mancanza di adesione dell'agenzia delle entrate ai sensi dell'art.48, comma 5**, si applicano le disposizioni previste al comma 2, lettere a), b) e d).

\*\*\*\*

## **16) art. 356. Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza**

La norma contenuta nell'art.356 prevede che i soggetti (professionisti, associazioni e società) che intendono iscriversi nell'albo dei curatori, commissari e liquidatori devono dimostrare *“di aver assolto gli obblighi di formazione di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni”*.

Il rinvio al DM 202/2014 rende applicabile il regolamento che concerne l'iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi

Il DM 202/14 rende obbligatorio (cfr art. 4, comma 5, che riguarda l'iscrizione negli elenchi dei gestori della crisi) il possesso di:

- laurea magistrale in materie economiche e giuridiche
- partecipazione a corsi di perfezionamento istituiti a norma dell'art. 16 DPR 162/1982, di durata non inferiore a 200 ore, ridotti a 40 ore per i professionisti (art. 4, comma 6)
- tirocinio presso un curatore o un professionista delegato per almeno 6 mesi (anche in concomitanza con la partecipazione ai corsi): la norma non si applica ai professionisti
- aggiornamento biennale per almeno 40 ore, mediante corsi organizzati dagli Ordini professionali

Gli ordinamenti professionali possono prevedere esenzioni ai propri iscritti:

- sia per la formazione iniziale (di 40 ore)
- sia per l'aggiornamento biennale (di 40 ore)

La complessità delle funzioni di curatore e commissario nelle procedure concorsuali richiede un livello di specializzazione molto alto con l'acquisizione di competenze che in parte rilevante fuoriescono dall'alveo delle normali competenze proprie del percorso professionale rispettivamente dell'avvocato e del dottore commercialista. Occorre quindi espressamente stabilire che il corso di formazione iniziale non può avere una durata inferiore alle 200 ore, posto che il richiamato DM 202/2014 prevede invece al riguardo la possibilità di durate inferiori. Al fine di assicurare la piena idoneità della formazione dei curatori e dei commissari al concreto svolgimento delle funzioni è indispensabile il contributo degli uffici giudiziari, i quali non possono disinteressarsi della formazione (iniziale e periodica) dei loro ausiliari, perché è essenzialmente attraverso l'opera di

questi ultimi che, nella materia concorsuale, si attua la funzione giurisdizionale. Pertanto occorre prevedere che il contenuto dei corsi sia stabilito nell'ambito di convenzioni tra gli uffici giudiziari interessati, a livello di circondario o eventualmente a livello distrettuale, e le università incaricate.

## TESTO ATTUALE

### Art. 356

#### **Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza**

1. E' istituito presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza. Il Ministero della giustizia esercita la vigilanza sull'attività degli iscritti all'albo.

2. Possono ottenere l'iscrizione i soggetti che, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358, comma 1, lettere a), b) e c), dimostrano di aver assolto gli obblighi di formazione di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n.202 e successive modificazioni. Costituisce condizione per il mantenimento dell'iscrizione l'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, ai sensi del predetto decreto. I requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, lettera b), devono essere in possesso della persona fisica responsabile della procedura, nonché del legale rappresentante della società tra professionisti o di tutti i componenti dello studio professionale associato.

3. Costituisce requisito per l'iscrizione all'albo il possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

a) non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste [dall'articolo 2382 del codice civile](#);

b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del [decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#);

c) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile o nel presente codice;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

d) non avere riportato negli ultimi cinque anni una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dai singoli ordinamenti professionali.

## PROPOSTA DI MODIFICA

### Art. 356

#### **Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza**

1. E' istituito presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza. Il Ministero della giustizia esercita la vigilanza sull'attività degli iscritti all'albo.

2. Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco i soggetti che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, lettere a), b) e c), dimostrano di aver assolto gli obblighi di formazione, di cui al decreto del

Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni. **La durata del corso ai fini della formazione iniziale non può essere inferiore alle 200 ore.** Costituisce condizione per il mantenimento dell'iscrizione l'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, ai sensi del predetto decreto. I requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, lettera b), devono essere in possesso della persona fisica responsabile della procedura, nonché del legale rappresentante della società tra professionisti o di tutti i componenti dello studio professionale associato. **In deroga a quanto previsto dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 e dall'articolo 92, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i corsi sono attivati esclusivamente a seguito di convenzioni stipulate con il tribunale o con la corte di appello. Nella convenzione sono individuati, per ciascun corso di ciascun anno, gli argomenti da trattare e le metodologie da seguire per l'insegnamento e per la verifica dell'apprendimento.**

3. Costituisce requisito per l'iscrizione all'albo il possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

- a) non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste [dall'articolo 2382 del codice civile](#);
- b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del [decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#);
- c) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile o nel presente codice;
  - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  - 4) alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- d) non avere riportato negli ultimi cinque anni una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dai singoli ordinamenti professionali.

## **17) Art.388 ENTRATA IN VIGORE**

Nell'art.388, comma 2, è prevista l'entrata in vigore immediata dell'art.374 che, aggiungendo un comma all'attuale art.2086 cod.civ., prevede in via generale il dovere dell'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile funzionale anche ai fini della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa, e non dell'art.376 che inserisce il rinvio all'art.2086 c.2 cod.civ. tra le norme relative ai diversi tipi di società. Si tratta palesemente di un errore.

## **TESTO ATTUALE**

### **Art. 388 Entrata in vigore**

1. Il presente decreto entra in vigore decorsi diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3.
2. Gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 373, 374, 377 e 378 entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
3. Le disposizioni concernenti le garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire di cui alla parte terza entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.

## **PROPOSTA DI MODIFICA**

### **Art. 388**

#### **Entrata in vigore**

1. Il presente decreto entra in vigore decorsi diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3.
2. Gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 373, 374, 376, 377 e 378, entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
3. Le disposizioni concernenti le garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire di cui alla parte terza entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.